

DELIBERA N. 230/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RADIO STUDIO VIVO S.R.L., FORNITORE DI SERVIZI DI
MEDIA RADIOFONICI IN AMBITO LOCALE “CIAO COMO” PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”* (di seguito, Testo Unico);

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo,

sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito "Codice di autoregolamentazione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024"*;

VISTA la nota del 10 giugno 2024 (prot. n. 0160389) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato a seguito della segnalazione del 1° giugno 2024, a firma dell'Avv. Alfredo Fusi, in qualità di candidato Sindaco per la lista "Merone sì" del Comune di Merone (CO) nei confronti della società Radio Studio Viva S.r.l. (emittente radiofonica "Ciao Como") e dell'attuale Sindaco di Merone, Sig. Giovanni Vanossi, in quanto, durante la competizione per il rinnovo del Comune di Merone "il 31 maggio 2024, sulla pagina Facebook del gruppo "Insieme per Merone", è stato condiviso il video, realizzato da Ciao Como e trasmesso anche sul canale YouTube dell'emittente, nel quale il giornalista Marco Romualdi, intervistando l'attuale Sindaco di Merone, ha riferito che l'Avv. Alfredo Fusi non si è "presentato ad un confronto che era stato concordato!". Nel corso dell'intervista, inoltre, il segnalante è stato "accusato dal Sindaco Giovanni Vanossi di non aver accettato la presenza al confronto che era in corso, condotto dal giornalista Romualdi di Ciao Como". Tutto ciò, nonostante il segnalante, contattato nel primo pomeriggio del 30 maggio dalla predetta emittente che lo preavvisava della possibilità di svolgere un confronto tra candidati Sindaci nel tardo pomeriggio del giorno successivo, avesse comunicato la sua impossibilità a presenziare per pregressi impegni di lavoro", il tutto in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento istruttorio in data 1° giugno 2024 con la richiesta di controdeduzioni e convocate "le parti per il giorno 4 giugno 2024 per l'audizione in merito ai fatti oggetto della predetta denuncia", ha ritenuto avvenuta la violazione, in quanto la "condotta riparatrice non [è] idonea a rimuovere gli effetti lesivi prodotti", ed ha proposto al riguardo "l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma";

ESAMINATE le memorie del 2 giugno 2024 con le quali l'emittente radiofonica Ciao Como ha rappresentato quanto segue:

- le interviste ai candidati sindaci, tra cui quella realizzata a Merone, non vengono trasmesse sulle frequenze della nostra emittente CiaoComo Radio, ma vengono realizzate

sulla pagina Facebook e sul Canale YouTube collegati a *CiaoComo.it*, il nostro quotidiano online;

- *ciò nondimeno riteniamo di aver rispettato tutte le normative da voi citate. Qualora ce ne fosse bisogno possiamo ricostruire esattamente tutti i passaggi - telefonate ed email - intercorsi col candidato sindaco Avv. Fusi prima della data dell'intervista alla quale, come previsto dal nostro invito inviato a tutti i candidati sindaci dei comuni oggetto di consultazioni elettorali, avrebbe ampiamente avuto il tempo di delegare un sostituto di sua fiducia in caso di impossibilità a partecipare personalmente;*
- *in ogni caso, nello spirito di massima collaborazione e contemporaneamente assecondando la richiesta dell'Avv. Fusi, abbiamo spontaneamente provveduto a rimuovere l'intervista che era visibile solo sulla pagina Facebook di CiaoComo. Contestualmente, come proposto dal Direttore Marco Romualdi, per consentire di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, abbiamo previsto una puntata speciale per recuperare la mancata intervista al candidato Alfredo Fusi che invitiamo a prenderne atto e confermarci la sua disponibilità [...] dello stesso minutaggio al secondo, fatta dal suo rivale nella competizione elettorale. La stessa sarà svolta nella giornata di mercoledì 5 giugno alle ore 16 all'esterno del comune di Merone;*
- *confermiamo la presenza del direttore Romualdi all'audizione in ordine ai fatti presso [il Comitato regionale] il giorno 4 giugno 2024 alle ore 10.00;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione; e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del *Codice di autoregolamentazione* definisce il programma di informazione come "un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca" come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 19, primo comma, della delibera n. 122/24/CONS secondo il quale "quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-quater della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” - prosegue la Corte - “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall’Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 “Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica” e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell’art. 19 della delibera n. 122/24/CONS;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti risultano:

- *la comunicazione prot. COR.2024.0001097 del 3 giugno 2024, con cui il Vice Presidente del Corecom Lombardia, Maurizio Gussoni, ha chiesto alla Guardia di Finanza l’acquisizione del materiale oggetto di segnalazione;*
- *la nota prot. COR.2024.0001098 del 3 giugno 2024, con la quale l’Avv. Fusi ha comunicato di non essere interessato alla realizzazione di un nuovo servizio ed ha*

integrato la segnalazione, producendo ulteriore documentazione a supporto di quanto denunciato e rappresentando che il 1° giugno 2024, sulla pagina Facebook del gruppo “Insieme per Merone”, è stato pubblicato un ulteriore post intitolato “È vero, è proprio una bruttissima campagna elettorale” relativo alla vicenda già segnalata;

- *la lettera prot. COR.2024.0001099 del 3 giugno 2024, con cui il Sindaco di Merone, Giovanni Vanossi, ha trasmesso a questo Comitato la propria memoria in merito ai fatti oggetto di segnalazione, nella quale evidenzia di essersi limitato, nel corso dell'intervista a constatare l'assenza dell'altro candidato Sindaco o di un sub delegato senza trattare del programma elettorale;*
- *il processo verbale delle operazioni di acquisizione delle registrazioni, redatto dalla Guardia di Finanza e trasmesso al Comitato con nota prot. 0370759/2024 del 3 giugno 2024, nonché del materiale acquisito;*
- *l'audizione a cui hanno partecipato l'Avv. Fusi, il Sindaco Vanossi, Alessandro Canali e Marco Romualdi per Ciao Como, il Vice Presidente del Corecom;*

CONSIDERATO che dagli accertamenti istruttori effettuati dal Co.Re.Com. Lombardia si rileva che:

- *la pagina Facebook del gruppo “Insieme per Merone” riveste carattere privatistico e non risulta collegata, sotto alcun profilo, all'amministrazione comunale, con conseguente inapplicabilità del divieto disposto dall'art. 9. della legge n. 28/2000;*
- *dalla documentazione prodotta, emergono le tempistiche indubbiamente ristrette con cui l'emittente Ciao Como ha preso contatti con l'Avv. Fusi e gestito l'organizzazione dell'intervista de qua;*
- *nel corso dell'intervista oggetto di segnalazione, sia il Sindaco Giovanni Vanossi sia il giornalista Marco Romualdi hanno rimarcato a più riprese l'assenza dell'altro candidato Sindaco Avv. Fusi, offrendone una connotazione negativa;*

RITENUTO che - come rappresentato dal Comitato regionale competente - è “avvenuta [la] rimozione del video de quo dalla pagina Facebook e dal Canale YouTube collegati al quotidiano online. CiaoComo.it” e che la pagina Facebook del gruppo “Insieme per Merone” “riveste carattere privatistico e non risulta collegata, sotto alcun profilo, all'amministrazione comunale”;

RILEVATA altresì “la volontà dell'Avv. Fusi di non procedere ad un'intervista “riparatoria”, nonostante la rinnovata disponibilità dell'emittente” in questione, come si evince dagli esiti dell'audizione del 4 giugno 2024;

RILEVATA l'impossibilità per l'emittente radiofonica Ciao Como di addivenire all'adeguamento in via compensativa nell'informazione, atteso il diniego del segnalante a partecipare ad un'intervista, fermo restando l'avvenuta rimozione del video oggetto di segnalazione intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi;

RAVVISATO pertanto di non poter imputare all'emittente radiofonica Ciao Como la mancata compensazione dell'equilibrio nell'informazione prima della chiusura della campagna elettorale nel Comune di Merone;

RITENUTO per le motivazioni addotte di non poter condividere le conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia - pervenute tra l'altro dopo la conclusione delle operazioni di voto - fatta eccezione per quanto riguarda la pagina Facebook del gruppo "Insieme per Merone";

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Radio Studio Vivo S.r.l. (emittente radiofonica Ciao Como) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba